

STATUTO dell'A.Ra.C.

CAPO I – COSTITUZIONE ED OGGETTO

Articolo 1


(Denominazione, scopi e finalità)

L'Associazione Radioamatori e Computeristi A.Ra.C. (di seguito semplicemente “Associazione”) è un'Associazione apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro che si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli aderenti, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In caso di iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche la qualifica di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ed utilizzerà tale qualifica nei suoi atti ufficiali.

Nello specifico, l'A.Ra.C. ha lo scopo di riunire i radioamatori interessati alle ricetrasmissioni e coloro che coltivano l'hobby dei micro e dei personal computers, al fine di promuovere ogni possibile attività sociale di istruzione e sperimentazione professionale, culturale e ricreativa volta all'utilizzazione del tempo libero nell'impegno a favore degli iscritti e della collettività. In particolare si propone di:

- installare e gestire, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle disposizioni normative, ponti radio, ripetitori ed il collegamento tra questi in dorsali nazionali per far fronte a particolari eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, calamità naturali, catastrofi od altri eventi simili, nonché iniziative di carattere umanitario o di interesse generale. Tale attività sarà motivata esclusivamente da principi di solidarietà sociale, a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività;
- collaborare con le Autorità preposte per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio di collegamenti radio permanente a disposizione della Protezione Civile mediante l'utilizzazione degli impianti degli iscritti e dell'Associazione ed il volontariato degli stessi;
- aderire e dare il proprio contributo ad analoghe Organizzazioni di volontariato ed attività di protezione civile a livello nazionale, europeo e/o mondiale;
- organizzare, coordinare, indirizzare e promuovere la sinergia e la collaborazione tra le Associazioni ed Organizzazioni di volontariato che operano nel campo della Protezione civile, a mezzo di attività quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, esercitazioni, corsi di formazione, supporto agli interventi di protezione civile in ambito regionale e nazionale con particolare riguardo all'operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell'emergenza;
- gestire l'emergenza di protezione civile, secondo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile;
- fornire supporto organizzativo, ed operativo di protezione civile ad Enti ed Istituzioni pubbliche che lo richiedano, anche per attività diverse da quelle a carattere e/o ambito nazionale. L'attività e le finalità dell'Associazione saranno perseguite tenendo conto delle



raccomandazioni ufficiali emanate dalle principali organizzazioni europee e mondiali in ambito di telecomunicazioni e protezione civile;

Al fine di portare a compimento gli obiettivi citati e per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione propone:


- corsi per promuovere, preparare e mettere a disposizione delle Autorità pubbliche competenti, persone volontarie, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare previsione, prevenzione e soccorso, nell'ambito delle attività di Protezione Civile. Nello specifico sarà cura dell'Associazione istituire corsi di istruzione e formazione di *operatori radio* dedicati alle attività di soccorso in protezione civile e gestione di sale radio operative miste;
- gestione delle comunicazioni alternative ai sistemi abituali in ausilio sia alle popolazioni colpite da calamità naturali che agli Enti preposti al pubblico soccorso;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente anche in ausilio dell'antincendio boschivo mediante pattugliamenti effettuati da operatori radio;
- attività di rilevamento e segnalazione di eventi in ausilio a forze dell'ordine, società sportive, ricreative o quante altre richiedano di questo ausilio;
- ricerca scientifica e sperimentazione tecnica, volte al miglioramento ed all'innovazione tecnologica nell'ambito delle telecomunicazioni a supporto della protezione civile;

Per la realizzazione degli scopi e nell'interesse della collettività, l'Associazione si prefigge il coordinamento nello svolgimento delle seguenti attività:

- promuovere iniziative di solidarietà che favoriscano una cultura di pace, educazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;
- incentivare la conoscenza e la *metodologia d'intervento* nelle attività di protezione civile, anche organizzando attività di scambio culturale e visite c/o altri Paesi;
- partecipare alla realizzazione (anche in collaborazione con enti commerciali e non, Associazioni di volontariato e Pubbliche Istituzioni) di progetti di sviluppo ai quali concorre con la propria professionalità ed esperienza acquisita in ambito di sistemi di radiocomunicazioni applicate alla protezione civile e, se necessario, con l'invio di propri operatori volontari.

Si propone infine di cimentarsi negli specifici campi elencati:

- istruzione e studio dell'elettronica, dell'informatica, della telematica e delle telecomunicazioni, applicate a tutte le tecniche di comunicazione;
- studio di sistemi in ponte radio e dorsali di interconnessione su tutto il territorio nazionale, funzionali alla risoluzione delle comunicazioni a supporto dell'emergenza;
- studio e applicazione sul campo di tutte le risorse e tecnologie a propria disposizione per fini di protezione civile;
- formazione a favore sia di soggetti interni che esterni all'Associazione (siano essi privati, enti o istituzioni), al fine di diffondere tali tecniche di radiocomunicazione;



- formazione di una struttura mobile specializzata in telecomunicazioni d'emergenza atta a garantire le comunicazioni stesse, con interventi sia autonomi che di concerto e a supporto delle colonne mobili nazionali, regionali e provinciali;
- gestione d'installazioni fisse, portatili o temporanee presso Comuni Province Regioni, Prefetture, sul territorio italiano;
- interventi internazionali in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile;
- gestione delle sale operative;
- trasmissione e ricezione messaggi in ausilio alla popolazione ed agli Enti Pubblici e/o privati;
- ricerca scientifica.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione al pubblico, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2 **(Statuto)**


L'Associazione A.Ra.C. opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, dalla legge regionale di attuazione 28 giugno 1993 della Regione Lazio (legge sul volontariato), di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, dagli articoli del Codice Civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo redige il regolamento d'attuazione al presente statuto e le eventuali modifiche, qualora lo ritenga necessario, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 **(Sede)**

L'Associazione ha sede attualmente in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consigli Direttivo. Tale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



CAPO II – SOCI

Articolo 4 (Soci)

L'Associazione A.Ra.C. è composta da soci ordinari e soci onorari e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei predetti associati.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le predette finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono quindi associarsi tutti coloro che sono in possesso di patente e di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore in corso di validità e di nominativo di stazione radio (QRA); tutti coloro che si dedicano all'attività radioamatoriale del solo radioascolto (SWL) e tutti coloro che nutrono interessi in materia di radiotecnica, elettronica e radiocomunicazioni in generale. Sono soci ordinari, inoltre, coloro che coltivano per istruzione individuale o per occupazione del tempo libero, l'hobby dei micro e personal computers.


Le predette persone, di ineccepibile condotta morale e civile, possono essere ammesse, secondo le modalità stabilite dagli articoli dello statuto, avanzando domanda ufficiale di iscrizione all'Associazione mediante la compilazione di un apposito modello d'iscrizione, unitamente al versamento della quota associativa relativa all'anno solare in corso.

Nello specifico, la domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'A.Ra.C.. Essa dovrà essere controfirmata da un "socio presentatore" e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie, regolamentari ed alle deliberazioni degli Organi direttivi dell'A.Ra.C.. La domanda sarà accompagnata dalla quota associativa annuale che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'A.Ra.C..

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificata dall'Assemblea Ordinaria nella prima riunione utile. La conferma dell'avvenuta ammissione a socio sarà successivamente comunicata all'interessato mediante apposita lettera di benvenuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che si sono resi benemeriti per particolari iniziative in campo radioamatoriale e informatico o per attività svolte a favore dell'Associazione e dei suoi scopi. Essi sono esentati dal pagamento della quota annuale, non possono far parte degli organi sociali (a meno che non siano già soci ordinari) ma possono essere invitati a partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto. Il titolo di socio onorario può essere conferito anche a Società, Enti e persone giuridiche.



Articolo 5
(Diritti e doveri dei soci)


L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà. Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci ordinari dell'Associazione hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (diritto all'elettorato *attivo* e *passivo*);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle Assemblee Sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, deliberare l'approvazione o meno del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- avere il tesserino dell'Associazione e fregiarsi del distintivo sociale;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per promuovere la modifica dello statuto attraverso un'istanza scritta, motivata e controfirmata da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto;
- richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione attraverso un'istanza scritta, motivata e controfirmata da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto;
- recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci ordinari dell'Associazione hanno il *dovere* di:

- rispettare lo Statuto, l'eventuale regolamento di attuazione e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- non nuocere in nessun modo con comportamenti disdicevoli all'immagine ed alla dignità dell'Associazione;
- consultare periodicamente il sito internet ufficiale dell'Associazione e di iscriversi allo stesso al fine di reperire notizie circa le iniziative promosse dal C.D.N., nonché eventuali comunicazioni da parte di quest'ultimo;
- versare la quota associativa entro il 31 del mese di Gennaio di ciascun anno, secondo l'importo stabilito. Nel caso in cui il socio non provveda ad effettuare il versamento della quota associativa entro il termine predetto, quest'ultimo non perde la sua qualità di socio ordinario, ma si intende sospeso dall'esercizio dei diritti di cui al presente articolo fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione contributiva. Entro il mese di Febbraio di ciascun anno, il Segretario Amministrativo dell'Associazione stilerà una lista dei soci morosi ed a ciascuno di essi invierà una lettera di sollecito al pagamento della quota annuale. Se la persistenza dello stato di morosità si dovesse protrarre per più di due mesi dall'invio della lettera, il socio si intende dimissionario e decadrà dalla qualifica di socio ordinario.



La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Infatti l'aderente non ha alcun diritto sulla quota versata, ne può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'importo della stessa viene stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni anno e resa nota entro e non oltre il 10 dicembre dell'anno precedente. Non sono ammessi acconti o pagamenti parziali.

Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore della stessa e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente od autonomo.


Articolo 6 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per:

- *Morte del socio*;
- *Recesso*, da comunicare per iscritto o in via telematica e da inoltrare al Segretario Generale o al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto immediato, restando fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- *Morosità del versamento della quota sociale*, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 del presente statuto;
- *Esclusione*. Chiunque aderisce all'Associazione può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto e dall'eventuale regolamento di attuazione mediante un comportamento scorretto e disonorevole nei confronti degli associati e degli Organi dell'Associazione nonché nei confronti dei terzi. Inoltre il socio può essere escluso quando abbia provocato danni morali e materiali all'Associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, emette un provvedimento motivato d'esclusione, comunicandolo all'associato. Tale provvedimento, che comporta la sospensione cautelativa dei diritti sociali di cui all'art. 5 del presente statuto, diviene definitivo ove l'interessato non proponga nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'esclusione, ricorso al Collegio dei Probiviri..

In caso di ricorso, il Collegio dei Probiviri deciderà in via definitiva in regime di contraddittorio. In ogni caso l'Associazione si riserva il diritto di agire in giudizio presso l'Autorità Giudiziaria competente al fine di ottenere dall'associato espulso il risarcimento degli eventuali danni da esso cagionati.



Articolo 7

(Tutela dei soci - Assicurazione)

L'Associazione provvede con apposita polizza assicurativa a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri soci. Il relativo premio assicurativo è compreso nella quota annuale di iscrizione.

Inoltre, coloro che prestano attività di volontariato, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo le leggi in vigore e sono a tal fine iscritti in apposito registro aggiornato.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Articolo 9


(Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è il massimo organo deliberativo. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti; nel caso dovessero mancare questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta da una delle persone legittimamente intervenute nella stessa ed eletta a maggioranza dei presenti. Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segretario Generale dell'Associazione. In sua assenza, l'assemblea eleggerà un Segretario a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.



L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritengano necessario per discutere questioni di particolare interesse per l'Associazione.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, spedita ai singoli soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul sito internet ufficiale dell'A.Ra.C. (www.arac.it) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora per la prima e la seconda convocazione della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo Statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. Le deleghe verranno affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Assemblea che provvederà a controfirmarle.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.


Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione di tutti i soci e messo a disposizione di quest'ultimi con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Nella determinazione sia del quorum costitutivo sia del quorum deliberativo dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, si tiene conto delle deleghe, computando come effettivamente presenti e votanti i soci deleganti.

Articolo 10 **(Competenze dell'Assemblea)**

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'esame dell'attività svolta a livello nazionale;
- l'esame dei problemi che interessano gli iscritti in seno all'Associazione;
- la trattazione di argomenti inerenti gli scopi e l'attività dell'Associazione e l'impostazione delle linee programmatiche per l'attività futura;
- la rassegna dello stato organizzativo ed economico-finanziario dell'Associazione e le relative linee programmatiche;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la revoca dei predetti organi;
- l'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- la discussione e l'approvazione del bilancio, nonché gli eventuali regolamenti attuativi e di esecuzione che disciplinano la vita dell'Associazione;
- le eventuali modifiche allo Statuto, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e le deliberazioni inerenti ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto, per legge o per regolamento.



Articolo 11
(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12
(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.


L'Assemblea straordinaria che modifica lo statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli aderenti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 13
(Consiglio Direttivo Nazionale)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Lo stesso è composto di nove membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, per la durata di quattro anni con possibilità di essere rieletti, ed ha l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare:

- elegge nella sua prima riunione, scegliendoli nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo. Nomina anche due Vice Presidenti aventi la funzione di sostituire il Presidente per compiti da questo ad essi delegati;
- stabilisce in concreto l'attuazione dei programmi associativi secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei soci;
- determina le iniziative e le attività in ordine agli scopi sociali;
- traccia la politica economico-finanziaria del sodalizio ed adotta i provvedimenti di carattere generale;
- redige il bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci;
- ricerca e mantiene i contatti con le strutture pubbliche e sociali e con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico;
- coordinare le attività di eventuali sezioni istituite;



- prepara e redige un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Possono ricoprire tale carica sociale i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni o Società simili. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. Le predette deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo Nazionale atte a garantirne la massima diffusione.

Alle predette riunioni possono partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché i componenti del Collegio dei Probiviri, eventualmente invitati alla riunione in relazione ad una specifica materia oggetto di trattazione. I suddetti invitati, pur non avendo diritto al voto, potranno esprimere e far inserire a verbale i loro punti di vista e le loro osservazioni.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, quest'ultimo proseguirà carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di cessazione dalla carica di più della metà dei consiglieri, il Presidente dovrà convocare con urgenza e senza ritardo l'Assemblea ordinaria dei soci per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 14 **(Il Comitato Esecutivo)**


Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo.

Il Comitato Esecutivo attua le deliberazioni di ordinaria amministrazione in via d'urgenza salvo sottoporre a ratifica quanto deliberato alla prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Comitato Esecutivo può assumere iniziative nell'ambito di indirizzi già deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, coordina e dirige l'attività associativa, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo, provvede alla formalizzazione degli atti associativi in attuazione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario Generale opera affinché siano osservate le norme dello Statuto e del regolamento d'attuazione; siano eseguite le deliberazioni e le direttive degli Organi centrali, vigila sui servizi associativi, conserva i verbali delle Assemblee dei soci. Il Segretario Generale può essere incaricato dal Presidente di mantenere i collegamenti con gli Organismi ed Enti pubblici con i quali l'Associazione ha rapporti.



Il Segretario Amministrativo cura l'esecuzione delle deliberazioni aventi riflessi economico-finanziari; sovrintende alla gestione del bilancio, cura la tenuta e la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria tenendo in perfetta regola i libri contabili, vigila sulla corretta tenuta delle scritture contabili e della cassa, provvede alla registrazione dei nuovi soci e di quelli uscenti su un apposito libro, tenendo costantemente aggiornato il relativo schedario nel rispetto delle norme sulla privacy.

Per tali compiti ha facoltà di farsi coadiuvare da incaricati di sua fiducia. Le persone incaricate devono essere nominate dal Comitato Esecutivo, su proposta dello stesso Segretario Amministrativo. Inoltre lo stesso deve presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente e versare le somme incassate nelle casse sociali o sul conto postale o bancario dell'Associazione, qualora acceso.

Articolo 15 **(Il Collegio dei Revisori dei Conti)**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione che è composto da tre membri ed elegge nella sua prima riunione il suo Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di sottoporre a controllo gli atti contabili, di verificare il bilancio, le procedure amministrative, lo stato della cassa e del patrimonio associativo. Esso redige una relazione da presentare all'Assemblea ordinaria relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale ed ottempera ai compiti attribuiti ai Sindaci delle Società per Azioni in quanto applicabili.

Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.


I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 **(Il Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria e nomina nella sua prima riunione il suo Presidente. Tale organo decide sulle controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra soci ed Associazione ed emette un parere motivato sull'eventuale esclusione di un socio ex art. 6 dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura con il solo vincolo della motivazione. Il Collegio dei Probiviri potrà richiedere tutta la documentazione integrativa che riterrà necessaria per addivenire ad una decisione su un qualsiasi caso sottoposto alla sua attenzione entro i tempi tecnici e comunque non oltre i 90 giorni.

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nella riunione. Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.



CAPO IV – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17 (Anno Sociale)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 (Bilancio)

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve redigere il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo, che deve contenere tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria (che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo) che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, quest'ultimo deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, anche mediante pubblicazione sul sito internet.

Articolo 19 (Patrimonio)

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, da apparecchiature ed impianti per ricetrasmissioni e sperimentazioni dell'Associazione acquistati con le predette quote associative, da eventuali contributi volontari degli stessi soci.


L'Associazione, inoltre, trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività anche da:

- contributi straordinari degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili nonché donazioni, lasciti o successioni;

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.



Articolo 20

(Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione ed altro)

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Articolo 21

(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto. La richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{1}{3}$ dei soci con diritto di voto. L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, saranno interamente devolute ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 22

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi inerenti le Associazioni senza fini di lucro nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.